

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2015/2016

L'esercizio venatorio nella stagione 2015/2016, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

1.1 Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) - nelle giornate del 2, 5, 6 settembre negli A.T.C. e nei C.A., qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo:

tortora;

b) - nelle giornate del 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26 e 27 settembre su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. delle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura, approvata dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:

cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

c) - specie cacciabili dal 27 settembre al 6 dicembre:

lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;

d) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa, starna;

e) - specie cacciabili dal 27 settembre al 30 novembre:

fagiano;

il prelievo è altresì consentito dal 2 al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;

f) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 ottobre:

quaglia, tortora;

g) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 20 gennaio:

germano reale, gallinella d'acqua, alzavola;

h) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 dicembre:

beccaccia, beccaccino, allodola;

i) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 gennaio:

colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

l) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 10 gennaio:

tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;

m) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

volpe;

n) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:

coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;

o) - specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, e per distretti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:

camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	1° agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1° settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli A.T.C..

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschio Cl. I	ATC	1° agosto - 31 agosto
Femmina e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo
Maschio Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 15 marzo
Maschio Cl. III - IV	ATC	1° ottobre -15 febbraio

Classe	Zona	Periodo
Maschio Cl. I	CA	1° agosto - 15 settembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 ottobre - 15 dicembre
Maschio Cl. I - II - III *- IV*	CA	15 ottobre - 15 dicembre (dal 1° al 14 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei CA assimilabili a quelli degli ATC, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo è consentito fino al 31 dicembre.

NOTA:

* dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica esclusivamente l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III - IV;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con i CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "accompagnatore" alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1° settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dall'AFV stessa all'interno della relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali.

Per quanto riguarda le femmine, al concorrere delle stesse condizioni su indicate, il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio purché, al contempo, l'apertura sia posticipata al 1 novembre. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1° agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	CA	1° agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 15 dicembre

Daino

Classe	Periodo
Maschio Cl. I	1° settembre - 30 settembre
Maschio Cl. I - II o più anni	1° novembre - 31 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

Cinghiale

Classe	Periodo
ST - RO - MM	15 aprile - 31 gennaio
Tutte	1° ottobre - 31 gennaio

p) - specie cacciabili dal 27 settembre al 27 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, anche in forma non selettiva: **cinghiale**.

1.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- volpe e cinghiale, con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo;
- fagiano, negli istituti privati della caccia, A.F.V. e A.A.T.V. ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo, anche con l'ausilio dei cani.

1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia A.A.T.V., il prelievo delle specie starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 dicembre.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,
- otto capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, tre tortore e tre quaglie.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie, nel rispetto del piano di prelievo numerico di prelievo approvato dalla Giunta regionale;
- e) fagiano: trenta capi annuali;
- f) minilepre: settanta capi annuali con il limite di 20 capi giornalieri in deroga al punto 2.1.;

g) coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;

B) nei CA:

a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia;

C) il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, in ogni A.T.C. e C.A.. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta del cacciatore;

D) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;

E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A., con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.3. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;

- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40,
 - a caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;
- d) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative.

5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto, per ragioni tecniche, prima dall'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE